

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "B. Lorenzi" FUMANE

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria primo grado
Via P.Brugnoli,36 - 37022 Fumane - tel.045/7701272 - fax 045/6801405 - C. F. 80011860238
vric83200v@istruzione.it vric83200v@pec.istruzione.it www.fumanescuola.gov.it

prot.1165/ A.09.a
Circ. 177/D/G
URGENTE

Fumane, 28 Marzo 2018

AI DOCENTI SCUOLE DELL'INFANZIA

AI GENITORI INTERESSATI

OGGETTO : trattenimento di un anno ulteriore presso la scuola dell'Infanzia degli alunni in situazione di disabilità

Si informano i docenti e i genitori degli alunni/e che intendono fermare un bambino/a un ulteriore anno scolastico alla scuola dell'Infanzia che il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona prof. Quaglia Stefano, **ha dettato le seguenti condizioni** che di seguito riporto in sintesi.

Il trattenimento alla scuola dell'Infanzia degli alunni diversamente abili, può essere preso in considerazione e autorizzato dal Dirigente Scolastico solo se sono presenti i seguenti documenti depositati agli atti della scuola:

- A) richiesta della famiglia;**
- B) certificazione dei Servizi Sanitari o degli Enti Accreditati che dichiara la previsione circostanziata, motivata e documentata di un guadagno specifico nell'apprendimento e nell'evoluzione del soggetto se trattenuto nella scuola dell'infanzia e, per contro, una corrispondente previsione sul mancato guadagno e la problematicità dell'evoluzione nel caso di passaggio alla scuola primaria;**
- C) dettagliata relazione dei docenti della scuola dell'infanzia firmata dal Dirigente scolastico o Responsabile Legale della scuola di richiesta di trattenimento, in ordine ai relativi progetti specifici in cui siano elencati e illustrati gli interventi educativi e didattici che intendono mettere in atto nel successivo anno scolastico con precisati i vantaggi derivanti per l'alunno;**
- D) verbale del GLHO con riferimento al PEI con esplicitate le motivazioni alla richiesta di trattenimento e permanenza;**
- E) dettagliata relazione da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria in ordine alle difficoltà e ai vincoli educativi e didattici interconnessi all'inserimento dell'alunno in classe prima della scuola primaria che l'istituzione scolastica sia impossibilitata a superare.**

Nell'attuazione della normativa vigente è opportuno considerare che:

- La Legge 104/92 ribadisce che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse (art. 12 c. 4); non esistono, pertanto, condizioni strutturali o professionali che possano precludere l'accesso alla scuola primaria degli alunni con disabilità.
- Le istituzioni quindi, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, devono tenere presente le condizioni e le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni (Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità).
- - La Legge 53/2003 ribadisce che:
 - la scuola dell'infanzia realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria;
 - alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni (art. 2 comma f).

Si ricorda che devono essere definite possibili verifiche intermedie, devono essere definiti significativi cambiamenti o evoluzioni a medio termine nettamente difformi rispetto previsioni che rendano possibile alla scuola, in qualsiasi momento dell'anno, la rimodulazione del progetto inclusivo per favorire la condivisione del percorso scolastico dell'alunno con disabilità con i suoi compagni.

La scuola dell'infanzia, pur avendo indiscutibile importanza propedeutica nell'acquisizione dei prerequisiti per l'accesso alla scuola primaria, secondo le norme vigenti non riveste carattere di obbligatorietà ma ha il dovere di predisporre quanto possibile per lo sviluppo di un percorso del bambino.

L'iscrizione alla scuola primaria determina l'ingresso in un ambiente apprendimento che, per vocazione e per definizione concorre con altre istituzioni:

- alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
- cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
- previene l'evasione dall'obbligo scolastico e contrasta la dispersione.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Dirigenti Scolastici delle scuole primarie statali e paritarie in cui l'alunno si è obbligatoriamente iscritto in classe prima della scuola primaria, che intendono assumere la decisione di far permanere nella scuola dell'infanzia l'alunna/o con disabilità in compimento del sesto anno d'età in deroga all'obbligo scolastico:

1. invieranno a questo Ufficio, **entro e non oltre il 31 maggio 2018**, la richiesta di parere dell'Ufficio in merito alla permanenza dell'alunno in compimento del sesto anno d'età alla scuola dell'infanzia, allegando i documenti richiesti al punto A,B,C,D,E delle Indicazioni Operative di questa nota, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e sensibili (G.U 13 luglio 2007, n. 161).

Tali documentazioni saranno oggetto di una disamina da parte di questo Ufficio, con la verifica e controllo nell'ambito dei compiti di vigilanza assegnati dalle norme vigenti. L'esito della stessa **sarà comunicato dal nostro Ufficio alle scuole entro il 19 giugno 2018;**

2. a seguire, il Dirigente della Scuola di obbligo di iscrizione (Scuola Primaria) notificherà a questo Ufficio la permanenza alla scuola dell'infanzia ovvero l'iscrizione alla scuola primaria dell'alunna/o con disabilità in compimento del sesto anno d'età entro e non oltre il 23 giugno 2018 per poter procedere alla definizione dell'organico di sostegno a.s. 2018/19.

Si chiede pertanto di attenersi rigorosamente alla procedura sopra descritta.
Distintamente.

La Dirigente Scolastica

(*)Antolini dott.ssa Emanuela

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993